

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE AUTORIZZAZIONE UNICA ART. 208

Integrazione volontaria

OSSERVAZIONI A PARERE

ARPAE_APA_PG_2022-195888_29Nov22

Procedura di VIA-PAUR con rinnovo AU art. 208 Art. 27 bis - D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. Legge Regionale n. 4/2018 e ss.mm.ii.

ECO·RECUPERI

Raccolte Differenziate per l'Ufficio

ECORECUPERI srl

via Roma, 24 Solarolo (RA)



Faenza, 20/04/2023





DOCUMENTO REDATTO DA:



SERVIZI ECOLOGICI

Società Cooperativa

Via Firenze, 3 – 48018 Faenza (RA) – tel. $+39\,0546\,665410$ – fax $+39\,0546\,665371$ – R.E.A. RA n° 105903 R.I./C.F./P.IVA: 00887980399 – Albo soc. coop.ve n. A100247 - http://www.serecol.it - e-mail info@serecol.it

GRUPPO DI LAVORO:

Dott.ssa Stefania Ciani

Dott. Stefano Costa

Il tecnico competente in acustica **Ing. Micaela Montesi** Regione Emilia Romagna

Micoel Shorm

Il tecnico competente in acustica **Christian Bandini** Regione Emilia Romagna

Dott. Mattia Benamati





Sommario

1.	INTRODUZIONE	.4
1.1.	Osservazioni al parere rifiuti	4





1. INTRODUZIONE

La presente relazione intende presentare osservazioni al parere Arpae_APA_PG_2022-195888_ del 29 novembre 2022 presentato all'interno della procedura avviata da Eco-recuperi S.r.l. alla Regione Emilia – Romagna (PG. 770382 del 27.08.2021) e ad ARPAE SAC di Ravenna (PG 2021/133018 del 27.08.2021 e PG 2021/134919 del 01.09.2021).

La procedura è stata avviata in data 17/11/2021 dopo il completamento della verifica di completezza e la richiesta di integrazioni SINADOC n° 21417/2021 Ravenna, Rif. Emilia-Romagna n. PG. 770382 del 27.08.2021 fascicolo n. 1317/27/2021 è pervenuta in data 13/01/2022.

In particolare, le osservazioni sono mirate al paragrafo relativo ai rifiuti contenuto nel parere richiamato, inviato alla regione Emilia-Romagna il 12/01/2023.

1.1. Osservazioni al parere rifiuti

Il parere citato, riporta, per la parte relativa ai rifiuti, le seguenti indicazioni.

Rifiuti

Vista la documentazione presentata a seguito di specifica richiesta di integrazione sulla matrice rifiuti, si ritiene la documentazione pervenuta esaustiva al fine dell'espressione di parere. In particolare analizzata la "Relazione integrativa" datata 29/06/2022 in risposta alle richieste degli Enti, si ritiene che:

- 1) per i codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi che vengono destinati alle operazioni di recupero R13, R4 e R12, è stata data puntuale indicazione sulle imprese atte a recuperare tali rifiuti. La tabella inserita nella relazione integrativa riporta i codici rifiuti pericolosi destinati alle operazioni richieste e, in corrispondenza, le ragioni sociali di impianti autorizzati al recupero/smaltimento dove Eco-recuperi potrà conferire.
- 2) Vista la procedura per la gestione dei codici a specchio rev. 0 del 28/02/2022 si ritiene tale documento idoneo per la corretta gestione dei codici a specchio.
- 3) La documentazione inerente la modalità di stoccaggio per codice CER è stata integrata con la planimetria di dettaglio che indica le aree di smontaggio e le attrezzature necessarie allo smontaggio come da Allegato 7 del D.L. n. 49 del 14/03/2014.
- 4) Per quanto riguarda gli allegati 28 e 29 relativi ai criteri ai fini della cessazione di qualifica di rifiuto, per i codici indicati nelle suddette schede (160209* 160210* 160211* 160213* 160214 160215* 160216 (elettronica) -200123* 200135* 200136), il massimo quantitativo di rifiuti che costituirà un lotto viene indicato pari a 5 tonnellate in caso di lotto di rifiuti non pericolosi. Tale quantità non è da ritenersi condivisibile, mentre è idoneo il lotto identificato pari a 500 kg per lotti di rifiuti pericolosi.

Anche il tempo massimo di conservazione per i lotti EoW indicato pari a 5 anni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione di conformità, non appare congruo.

Pertanto visto quanto sopra si ritiene di poter esprimere parere favorevole alle seguenti condizioni:

- 1. Tutti i rifiuti pericolosi presenti dovranno essere stoccati e gestiti così come previsto dalla specifica normativa;
- 2. I lotti EoW di rifiuti non pericolosi dovranno essere costituiti al massimo da 3 tonnellate e i tempi di conservazione dei lotti dovranno essere ridotti al massimo a 3 anni rispetto ai 5 anni indicati dal proponente.





Riguardo ai suoi contenuti si presentano le seguenti osservazioni, in merito alle dimensioni massime dei lotti e alla loro conservazione.

In merito alla dimensione massima dei lotti

In prima consegna era stata effettuata a richiesta di inserire come dimensione massima dei lotti di rifiuti per l'ottenimento di end of waste le 5 tonnellate per i non pericolosi e anche per i pericolosi per la categoria 5.16 riferita al DM 05/02/1998, 5 tonnellate per i lotti di rifiuti non pericolosi e 500 kg per i lotti di rifiuti pericolosi per il protocollo di gestione end of waste di cui alla categoria 13.2 riferita al DM 05/02/1998.

La richiesta derivava dal consolidato relativo all'attività svolta da Eco-recuperi, i cui rifiuti ricevuti non arrivavano mai con singolo formulario con peso di 5 tonnellate.

Le revisioni 01 dei protocolli di gestione end of waste erano state presentate con le seguenti soglie dimensionali massime dei lotti:

DM 05/02/1998 tipologia 5.16

Il lotto può essere composto al massimo da 5 tonnellate di rifiuti: il lotto può essere costituito o esclusivamente da rifiuti non pericolosi o esclusivamente da rifiuti pericolosi

DM 05/02/1998 tipologia 13.20

Il lotto può essere composto al massimo da 5 tonnellate di rifiuti: il lotto può essere costituito o esclusivamente da rifiuti non pericolosi o esclusivamente da rifiuti pericolosi

Il motivo per cui è stato proposto in questo modo è perché Eco-recuperi non effettua il trasporto con mezzi propri, ma si avvale di terzisti regolarmente autorizzati, che effettuano il conferimento con mezzi che possono trasportare un volume di Eco-box che pesa fino a circa 5 tonnellate.

Dal momento che vi sono trasportatori che possono conferire eco-box in autotreni bilici centinati per peso anche superiore (con l'obiettivo di ottimizzare e razionalizzare i trasporti e di conseguenza le emissioni derivate dagli stessi), e tenuto conto della necessità di tracciabilità per le dichiarazioni di conformità e la gestione dei rifiuti secondo i protocolli end of waste, si osserva che:

- 1. La riduzione della dimensione massima del lotto a 3 tonnellate per i non pericolosi costituirebbe un problema di registrazione e tracciabilità in quanto richiederebbe di "spezzare" un formulario in ingresso in due, tre o anche più dichiarazioni di conformità;
- 2. La riduzione della dimensione massima del lotto a 500 kg per i pericolosi costituirebbe un problema di registrazione e tracciabilità in quanto richiederebbe di "spezzare" un formulario in ingresso in numerose dichiarazioni di conformità;

Pertanto, tenuto conto della obbligatoria necessità di tracciare ogni singolo formulario, si osserva che sarebbe, a nostro avviso, più corretto, che la dimensione massima dei lotti fosse riformulata.





In merito ai tempi di conservazione

La Eco-recuperi intende ottenere degli End of waste da apparecchiature elettriche ed elettroniche e da apparecchiature per la stampa (rulli toner, cartucce etc.).

Ebbene tali apparecchiature sono costituite da elementi non soggetti a degradazione rapida, in quanto costituite da circuiti integrati, scheletri in plastica rigida e metalli, e connessioni interne ed esterne con cavi elettrici metallici.

Perciò, come già previsto per il regolamento UE 333/2011 per i rottami ferrosi, per il regolamento UE 715/2013 per i rottami di rame, i prodotti ottenuti dalla gestione del protocollo non necessitano di una scadenza obbligatoriamente per ritornare rifiuti, in quanto non sono soggetti a degradazione, ma semplicemente a obsolescenza dovuta all'utilizzo o all'innovazione software (per i computer ad esempio).

Aver inserito i 5 anni nel protocollo proposto era un obbligo dovendo presentare un protocollo "caso per caso", secondo la linea guida SNPA 41/2022, che richiede di inserire una durata di conservazione dei lotti.

Tenuto conto che gli end of waste sono ottenuti mediante controlli di integrità e di corretto funzionamento di apparecchiature o parti di apparecchiature, gli stessi end of waste ottenuti perdono le loro caratteristiche nel momento in cui non funzionano più per quello per cui sono stati realizzati e non dopo un tempo fissato.

Dovendo però inserire una durata massima della validità degli end of waste ottenuti, si ritiene che 5 anni, per la tipologia delle apparecchiature assoggettate a recupero, sia congruo e non costituisca un pericolo né dal punto di vista normativo, né dal punto di vista gestionale.

Infatti, nel magazzino per la gestione degli end of waste ottenuti, ogni pezzo, qualora passasse più di un anno dall'ottenimento degli EoW, sarà soggetto a nuovo controllo nel momento in cui sarà venduto. Quindi, sarà il suo funzionamento o meno a definire se lo stesso dovrà tornare "rifiuto" o potrà continuare ad essere gestito come prodotto end of waste.

Infine, dopo aver osservato i contenuti del paragrafo "Rifiuti" del parere Arpae APA del 29/11/2022, si propone una modifica allo stesso, che a nostro avviso potrebbe recepire le presenti osservazioni.

2. I lotti EoW di rifiuti dovranno essere costituiti al massimo da 5 tonnellate o di soli rifiuti pericolosi o di soli rifiuti non pericolosi. Qualora l'azienda ricevesse singoli carichi di peso maggiore il lotto dovrà essere costituito dal singolo carico. I tempi di conservazione dei lotti dovranno essere al massimo di 5 anni.